

Regolamento per il funzionamento del Centro "Scuola di Specializzazione in Studi Sull'amministrazione Pubblica – SPISA"

*Emanato con D.R. n. 2420/2024 del 19/12/2024
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica al Centro "Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – SPISA", di seguito indicato come "Centro".

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

1. Il Centro "Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica - SPISA" è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Promuove il Centro e ad esso partecipa il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
3. Il Centro ha sede in via Belmeloro 10 – 40126 Bologna.

Articolo 3 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a. curare l'organizzazione e lo svolgimento del Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica;
 - b. fornire le competenze di metodo e di contenuti necessari ad operatori professionali nel settore del diritto amministrativo e, in generale, negli studi sull'amministrazione pubblica;
 - c. svolgere attività di ricerca nelle discipline relative;
 - d. curare la pubblicazione di studi, rapporti ed elaborati.
2. Nell'ambito delle proprie finalità, il Centro cura la organizzazione e la gestione di Corsi di III ciclo e di Corsi di Alta Formazione secondo linee approvate dai competenti organi di Ateneo.
3. Il Centro cura i rapporti e l'informazione nei confronti degli allievi, degli specializzati e in generale degli operatori nelle pubbliche amministrazioni interessati alle attività formative. A questo scopo pubblica materiali scientifici, didattici ed informativi, ivi compreso un bollettino periodico.
4. Per il perseguimento delle finalità previste nel presente articolo, possono essere stipulate convenzioni con Università, Scuole, Istituti e altri soggetti pubblici o privati, anche stranieri.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Sulla base di quanto concordato in tali convenzioni il Direttore propone al Consiglio la istituzione di Centri Studio, quali articolazioni interne, senza oneri aggiuntivi per la Scuola.

5. Il Centro può inoltre promuovere la partecipazione dell'Università di Bologna a Fondazioni e Consorzi aventi per oggetto gli studi di diritto amministrativo.
6. Per il funzionamento del Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica valgono le disposizioni di cui agli artt. 442 bis (Ordinamento del Corso di specializzazione), 443 bis (Ammissione e frequenza al corso di specializzazione), 444 bis (Crediti didattici), 446 bis (Attività integrative), 447 bis (Diploma di specializzazione), 448 bis (Contributi e borse di studio) del Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. rep. n. 304/322 del 25/08/1998).
7. Il Centro cura altresì la gestione e l'organizzazione didattica dei Master annualmente deliberati dagli organi accademici, istituiti per corrispondere a specifiche esigenze formative nei settori del diritto amministrativo, delle scienze amministrative e in ambiti scientifici connessi, la cui sede didattica sia identificata presso il Centro.

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono Organi del Centro il Direttore, il Consiglio e il Collegio dei docenti.
2. È possibile prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico, applicando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 8.
3. Per la realizzazione delle finalità del Centro e per l'attuazione di interventi qualitativi nell'alta formazione e nella ricerca scientifica del diritto amministrativo può essere istituito il "Laboratorio della Ricerca", diretto da un docente del Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica. Il Direttore del Laboratorio della Ricerca è nominato dal Direttore del Centro. Il Laboratorio della Ricerca promuove e sostiene la formazione dei giovani studiosi nelle ricerche di diritto amministrativo.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso e appartenenti al settore scientifico disciplinare GIUR-06/A - Diritto amministrativo e pubblico, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) in ragione dell'articolazione biennale del Corso di specializzazione, nomina due Vicedirettori, scelti tra i componenti del Consiglio del Centro, che ne assicurano le funzioni in caso di sua assenza o impedimento e ai quali il Direttore può delegare funzioni relative all'attività didattica, assegnando a un Vicedirettore le funzioni relative al primo anno del corso biennale e all'altro Vicedirettore le funzioni relative al secondo anno del corso biennale; in caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal Vicedirettore più anziano in ruolo.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'assunzione di quanto deliberato dal Consiglio per il raggiungimento dei fini istituzionali del Centro, demandando la relativa attuazione alla Struttura che funge da service globale;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati per la parte di sua competenza;
- i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
- j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione;
- k) dirige il Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica;
- l) presiede e convoca il Collegio dei docenti di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- m) può delegare proprie attribuzioni a uno o più componenti del Consiglio, determinando i limiti della delega;
- n) nomina il Direttore del Laboratorio della Ricerca, ove istituito.

Articolo 6 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Il Consiglio del Centro è composto:
 - a) dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche o suo delegato, da individuare fra i professori e i ricercatori dello stesso Dipartimento; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
 - b) da sei professori e ricercatori nominati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche su proposta del Collegio dei docenti di cui all'art. 7 del presente regolamento; i sei professori e ricercatori sono individuati tra i docenti del Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica e almeno quattro devono

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

appartenere al settore scientifico disciplinare GIUR-06/A - Diritto amministrativo e pubblico.

3. Il Consiglio:

- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5, comma, lett. a) del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) approva la proposta di budget e il consuntivo;
- g) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
- h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- k) delibera sulle richieste di adesione al Centro dei Dipartimenti;
- l) propone modifiche al Regolamento di funzionamento;
- m) individua i componenti del Comitato Scientifico.

4. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

5. Alle sedute del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i Direttori dei Master aventi sede didattica presso il Centro e il Direttore del Laboratorio della Ricerca, ove istituito.

Articolo 7 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti del Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica è composto dai docenti del predetto Corso e da due rappresentanti degli allievi per ciascun anno del Corso, eletti dagli iscritti, con voto limitato a un solo nominativo. Il Collegio dei docenti ha funzioni consultive per l'organizzazione della didattica nel predetto Corso biennale. Il Collegio dei docenti designa, tra i professori e ricercatori appartenenti al

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Collegio stesso e di cui almeno quattro appartenenti al settore scientifico disciplinare GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico, i sei componenti del Consiglio del Centro di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) del presente regolamento.

Articolo 8 (Comitato scientifico)

1. Per la realizzazione delle finalità del Centro può essere costituito un Comitato scientifico, composto da professori emeriti di diritto amministrativo e diritto costituzionale dell'Ateneo di Bologna e inoltre fino a 3 ulteriori studiosi di diritto amministrativo che abbiano ricoperto posizione di ruolo presso Università degli Studi o presso le Magistrature amministrative per almeno 30 anni.
2. Il Comitato Scientifico fornisce alta consulenza e formula proposte per le attività didattiche e scientifiche del Centro. Il Comitato Scientifico svolge funzioni istruttorie o deliberative su delega del Consiglio per le attività di cui alle lettere d), e) e k) dell'art.6 comma 3.
3. I membri del Comitato scientifico restano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Modifiche alla composizione del Centro)

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.
2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 10 (Autonomia e Gestione)

1. Il Centro, precedentemente inquadrato nel Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - CRIFSP di cui al previgente art. 25 dello Statuto, conserva autonomia di bilancio nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, mantenendo le risorse finanziarie e patrimoniali del previgente assetto.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Il Centro ha autonomia di programmazione economico finanziaria, autonomia di revisione della programmazione, autonomia di gestione contabile, di consuntivazione, di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
3. Il Centro assume le decisioni volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei livelli di autonomia di cui al comma 2 del presente articolo, e adotta il modello gestionale di Service globale assicurato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche

Articolo 11 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di master e corsi;
 - c) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - e) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - f) erogazioni liberali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, successivamente alla pubblicazione del Decreto di funzionamento del Centro nell'Albo online.
